

TRIBUNALE di NAPOLI NORD

3[^] Sezione Civile - Reparto Esecuzioni Immobiliari

G.E.: DOTT.SSA LOJODICE

Procedimento esecutivo immobiliare n.510/2017 _R.G.E.

Consulenza Tecnica d'Ufficio alla procedura

promossa da

“Banco di Credito Popolare Soc. Coop. per Azioni contro

*******”**

CESPITE PIGNORATO SITO IN CAIVANO ALLA VIA ANDREA

SEMONELLA N° 25



TECNICO INCARICATO:

dott. arch. Pietro Cobio



INDICE

Lotto 1: Alloggio sito in Caivano alla Via Andrea Semonella 25;

1.) PREMESSA	pag. 2
2.) RISPOSTA AI QUESITI	pag. 2 -49
3.) CONCLUSIONI	pag. 49
4.) ALLEGATI	

PREMESSA.

In data 27/02/2019 lo scrivente Arch. Pietro Cobio con studio in Napoli, alla Via Attilio Regolo n°1, Tel. e fax 081 5933845, PEC: pietro.cobio@archiworldpec.it, prestava il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidategli dall'Ill.mo Giudice Dott.ssa Lojodice

SEZIONE A: CONTENUTO DELL'INCARICO DELL'ESPERTO STIMATORE

Il giudice dell'esecuzione incarica l'esperto stimatore di provvedere agli adempimenti ex **art. 173 bis disp. att. c.p.c.** e di seguito indicati:

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;**

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva.**

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.



Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E.

Dagli atti presenti nel fascicolo telematico risulta che il creditore procedente ha optato per il deposito della certificazione notarile sostitutiva ed in particolare è presente un certificato del Notaio ****, Notaio in Napoli, datato 05/10/2017 per l'immobile sito in Caivano intestato ai Sig.ri *****. (cfr. ALLEGATO N.1, tot. Pag varie)

Nel certificato datato 2017 si evince che il Notaio è risalito al 1982 primo atto stipulato in data antecedente di almeno venti anni dalla trascrizione dell'avvenuto pignoramento.

Nei documenti visionati non vi è visura storica di detto immobile staggito.

Nel certificato notarile vi sono tutti i dati catastali dell'immobile pignorato, relativi al sub 102, poi successivamente tale immobile per ampliamento è stato soppresso costituendo il sub 13.

Il certificato del Notaio è precedente al DOCFA effettuato dagli esecutati.



Nei documenti telematici non si evince un certificato di matrimonio con annotazioni per i Sig.ri ***** .

Si evince solo nel certificato notarile del notaio ***** ove viene indicato che i coniugi sono in comunione dei beni. Lo scrivente reperiva presso lo Stato Civile del Comune di Caivano il certificato di matrimonio con le seguenti annotazioni: **i Sig.ri ***** si trovano in regime di comunione dei beni**

Nel certificato del Notaio ***** sono riportate le seguenti formalità:

- 1.)Trascrizione ai nn. 38506/30021 del 31/08/2017 a favore della Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni con sede in Torre del Greco e contro ***** , verbale di pignoramento immobiliare per il bene sito in Caivano alla Via Semonella n° 34;
- 2.)Iscrizione ipotecaria volontaria ai nn. 18732/1799 del 04/05/2012 a favore della Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni con sede in Torre del Greco e contro ***** in qualità di terzi datori di ipoteca e contro ***** in qualità di debitore non datore di ipoteca, per il bene sito in Caivano alla Via Semonella n° 34;

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di 1/2, 1/4; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di 1/2; quota di 1/2 in luogo della minor quota di 1/4; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come



oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di “**difformità formali**” dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;

- nell'ipotesi di “**difformità sostanziali**” dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.



I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEL.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Il bene oggetto di pignoramento è così individuato:

Lotto 1: Appartamento di proprietà dei Sig.ri ***** i quali hanno il diritto

½ ciascuno di piena proprietà sul seguente bene:

Alloggio sito in Caivano alla Via Andrea Semonella n° 25 ex 34,

riportato al NCEU del Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 102;

Va precisato che dopo il pignoramento avvenuto nel 2017 è stato effettuato un DOCFA per ampliamento dell'unità immobiliare, andando a modificare



i dati dell'alloggio staggito in: riportato al NCEU del Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 102;

Oggi i nuovi dati catastali sono : NCEU del Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 13

Analizzando i documenti di causa, si può verificare che nell'atto di pignoramento datato luglio 2017 è indicata la quota pignorata ai Sig.ri ***** per il bene sito in Caivano pari al 1/2 ciascuno della proprietà dell'immobile staggito

La quota di proprietà riportata nell'atto di pignoramento è uguale alla quota riportata nell'atto di compravendita per Notaio **** atto del 11/10/1982 rep. 60333.

I dati catastali, contenuti nell'atto di pignoramento, erano conformi all'immobile staggito fino al 06/10/2017 infatti con protocollo n. NA0359156 in atti dal 10/10/2017 si è avuto un ampliamento (n. 142429.1/2017).

Va fatta una precisazione inerente la storia del cespite pignorato, infatti:

l'immobile staggito (sub 102) oggi sub 13, deriva dai seguenti sub:

- Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 5;
- Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 7;
- Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 102;

Con Variazione del 07/11/1997 in atti dal 07/11/1997 per Ristrutturazione Frazionamento e Fusione (n. 19076.1/1997) il sub 5 ed il sub 7 sono stati soppressi per generare il sub 102.



Successivamente nel 2017 si è avuto il nuovo DOCFA che ha soppresso il sub 102 per generare il sub 13.

Lotto 1

I dati catastali e i confini del lotto sono:

Alloggio posto al primo piano. Esso era riportato fino a ottobre 2017 con i dati del pignoramento al NCEU del Comune di Caivano alla sez. foglio 29 p.lla 130 sub 102;

Confina: a nord con Via Mazzara, a sud con cortile comune, ed altra proprietà, a est con altra proprietà p.lla 112 mentre ad ovest con altra proprietà p.lla 130.

Confrontando la Vax si evince che la p.lla dei terreni e dei fabbricati è la stessa infatti la p.lla della vax è la 130 e si precisa che il fabbricato è messo in mappa insieme a tutti gli edifici che affacciano sul cortile.





Sovrapposizione tra la VAX e l'ortofoto (cfr. ALLEGATO N.8, tot. Pag varie)

L'immobile staggito non è interessato da espropriazione di pubblica utilità.

Per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile staggito non è possibile frazionarlo in altrettanti lotti. Pertanto l'immobile staggito verrà stimato come un lotto unico.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegata alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.



Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Prima di entrare nella descrizione del bene staggito, lo scrivente intende effettuare una breve descrizione della zona e del fabbricato dove è ubicato il bene staggito.

Il fabbricato dove è situato l'immobile pignorato è posto nel Comune di Caivano zona Pascarola, infatti percorrendo l'autostrada A1 in direzione Milano, ed uscendo al secondo asse mediano (SS 7 bis) in direzione Aversa, dopo qualche chilometro troviamo l'uscita Caivano. Sul lato sinistro troviamo il Parco Verde. Proseguendo la strada si arriva ad un incrocio, girando a sinistra dopo qualche centinaia di metri troviamo una rotonda ed il Cimitero di Caivano.

Seguendo le indicazioni per Pascarola, dopo qualche chilometro si entra in



detta frazione e dopo qualche metro si incontra Via Andrea Semonella.

A quasi la metà di detta Via troviamo sul lato sinistro il comprensorio di edifici dov'è posto l'immobile da staggire.

Entrando in detto cortile, alla fine di detto spazio, recintato da un cancello carrabile ed uno pedonale, si accede ad un'area privata che consente l'accesso al fabbricato dov'è posto l'immobile da staggire. Salendo il vano scala al primo piano troviamo l'unità di proprietà dei Sig.ri *****.

Entrati si incontra un primo ambiente che funge da saloncino e separata da due muretti, vi è la cucina angolo cottura. Detto ambiente, (salone e angolo cottura) hanno un doppio affaccio il primo su Via Mazzara tramite balconata e l'altro sul cortile comune tramite un balconcino che fungeva da ballatoio originario del primo piano.

Dal salone, tramite un'apertura, si accede alla zona notte. Oltrepassati la porta, troviamo un corridoio che consente l'accesso alle due stanze da letto ed al bagno. Sul lato sinistro troviamo la prima camera quella matrimoniale, con affaccio anch'essa tramite balconata su Via Mazzara, mentre l'altra camera da letto, quella oggetto di condono edilizio ha affaccio tramite una finestra sul cortile comune. In fondo al corridoio troviamo il bagno.

Le condizioni locative sono discrete, i pavimenti sono in ceramica così come i rivestimenti. Gli infissi esterni sono in alluminio mentre quelli interni in legno. Vi è riscaldamento e la caldaia autonoma.

L'altezza dell'alloggio è di circa 2,92 mt.

Gli impianti sono sotto traccia e non sono a norma. Al fine di adeguarli alla normativa vigente bisognerà spendere circa 1000 €.

Non vi è APE al fine di produrlo bisognerà spendere circa 400 €.



(cfr. ALLEGATO N.5, tot. Pag varie)

L'intero fabbricato è costruito in cemento armato ed è ad uso residenziale.
Confini: a nord con Via Mazzara, a sud con proprietà aliena e con cortile comune, ad est con proprietà aliena p.lla 112, mentre ad ovest con proprietà aliena p.lla 130.

Lotto 1

La superficie commerciale utile dell'intero alloggio è così suddivisa applicando i seguenti coefficienti:

Coefficiente di Destinazione (Coef Dest):

- Murature esclusive al 100%;
- Murature di confine al 50%;
- Balconi, terrazzi, cantine, ecct. al 25%.

Coefficiente di stato manutentivo (C cons):

- Stato di conservazione buono 1,00;
- Stato di conservazione discreto 0,90;
- Stato di conservazione mediocre 0,80;

Si riportano, pertanto, di seguito le superfici utili dei vari vani costituenti l'immobile oggetto di perizia. Lotto 1 = Alloggio



N.	Descrizione	Superficie utile netta [mq.]
1	Salone	19,76
2	Cucina	6,04
3	Corridoio	4,26
4	Bagno	8,30
5	Stanza	25,04
6	Stanza da letto	16,48
7	Tramezzi	1,00
8	Muratura al 100%	48,00
Totale superficie utile in cifra tonda		129,00

Per quanto attiene la superficie delle pertinenze dei balconi, terrazzi e lastrico solare viene considerata quella dei balconi.

Lotto 1= Balconi

N.	Descrizione	Superficie utile netta [mq.]
1	Balcone interno	4,53
2	Balcone su Via Mazzara	12,43
Totale superficie utile in cifra tonda		17,00

(cfr. ALLEGATO N.6, tot. Pag varie

LOTTO 1	CALCOLO SUPERFICIE ALLOGGIO PIGNORATO					
	ELENCO IMMOBILI	SUPERFICIE COMMERCIALE	SC.mq	Coef. Dest.	Coef. Cons.	SR. mq
	Alloggio	Lorda Copertura mq. 82,23	129	1	0,80	103,20
	Balconi	Lorda Copertura mq. 17	17	0.25	0,80	3,40
Superficie Raguagliata SR mq.					106,60	



L'alloggio posto al primo piano sub 102 oggetto di pignoramento è riportato al Catasto dei Fabbricati del Comune Caivano

(cfr. ALLEGATO N.7 tot .pag.varie) con i seguenti dati:

DATI IDENTIFICATIVI foglio 29 p.lla 130 sub 102
DATI DI CLASSAMENTO Zona Cens. ..; Categ. A/2
Classe 3.; Consist 4 vani .; Sup. Catastale 98 mq Rendita Euro 258,23
INDIRIZZO Via Semonella n° 34
INTESTATO *****

(cfr. ALLEGATO N.6 tot .pag.varie)


Oggi l'alloggio posto al primo piano oggetto di pignoramento è riportato al Catasto dei Fabbricati del Comune Caivano

(cfr. ALLEGATO N.7 tot .pag.varie) con i seguenti dati:

DATI IDENTIFICATIVI foglio 29 p.lla 130 sub 13
DATI DI CLASSAMENTO Zona Cens. ..; Categ. A/2
Classe 3.; Consist 5 vani .; Sup. Catastale 105 mq Rendita Euro 322,79
INDIRIZZO Via Semonella n° 25
INTESTATO *****

Confrontando la Vax si evince che la p.lla dei terreni è la 130 ed il fabbricato è tutt'uno con l'intera insula.





RILIEVO ALLOGGIO







FOTO DELL' ALLOGGIO









QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpate ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).



In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Lotto 1

L'alloggio posto al primo piano sub 102 oggetto di pignoramento è riportato al Catasto dei Fabbricati del Comune Caivano

(cfr. ALLEGATO N.7 tot .pag.varie) con i seguenti dati:

DATI IDENTIFICATIVI foglio 29 p.lla 130 sub 102
DATI DI CLASSAMENTO Zona Cens. ..; Categ. A/2
Classe 3.; Consist 4 vani .; Sup. Catastale 98 mq Rendita Euro 258,23
INDIRIZZO Via Semonella n° 34
INTESTATO *****

Oggi l'alloggio posto al primo piano oggetto di pignoramento è riportato al Catasto dei Fabbricati del Comune Caivano

(cfr. ALLEGATO N.7 tot .pag.varie) con i seguenti dati:

DATI IDENTIFICATIVI foglio 29 p.lla 130 sub 13
DATI DI CLASSAMENTO Zona Cens. ..; Categ. A/2
Classe 3.; Consist 5 vani .; Sup. Catastale 105 mq Rendita Euro 322,79
INDIRIZZO Via Semonella n° 25
INTESTATO *****




Confrontando la Vax si evince che la p.lla dei terreni è la 130 mentre la p.lla del cortile è la 140

I dati contenuti nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione del pignoramento, relativo all'immobile staggito corrispondono con quelli riportati nella singola visura catastale dell'immobile soppresso nel 2017 dopo la costituzione del sub 13 per ampliamento.

Per quanto riguarda il confronto tra lo stato dei luoghi dell'attuale alloggio sub 13 con la planimetria catastale di quest'ultimo, si evince che coincidono. Mentre se si confronta la planimetria del sub 102 con lo stato dei luoghi si evince quanto segue: nel salone vi era un muretto che divideva la zona ingresso dalla restante area destinata a salone, la cucina era simile ad oggi, la balconata esterna su Via Mazzara non era come adesso, vi erano due balconcini, mentre per la balconata interna al cortile (ballatoio), era di dimensioni più grandi. Oggi parte di tale ballatoio è stato demolito al fine di creare la nuova scala che collega vari piani del fabbricato. Poi la restante parte del ballatoio oggi balcone è stato diviso tramite una cancellata.

E' stato anche chiusa una apertura verso la camera realizzata abusivamente. Pertanto la planimetria del sub 102 non corrisponde con lo stato dei luoghi.





Sovrapposizione tra la planimetria catastale dell'alloggio e lo stato dei luoghi

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2 : ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

LOTTO n. 1): Alloggio pignorato ai Sig.r ***** i quali detengono ciascuno la quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento ubicato in Caivano

alla zona Pascarola Via Semonella n° 25 primo piano; composto da salone e angolo cottura, due camerette da letto e un bagnetto oltre un piccolo corridoio e due balconi; Confina a nord con Via Mazzara, a sud con il cortile interno ed altra unità immobiliare proprietà aliena, ad est con altra proprietà p.lla 112, mentre ad ovest con altra proprietà p.lla 130; è riportato nel C.F. del Comune di Caivano al foglio 29, p.lla 130, sub 102 (dati del pignoramento) mentre oggi dopo l'ampliamento con protocollo n° NA0359156 i dati catastali sono al foglio 29, p.lla 130, sub 13 ; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale della planimetria del sub 13 ma non a quella del sub 102, in quanto dopo la costruzione della stanza abusiva poi condonata, l'alloggio ha subito un ampliamento; Sugli atti reperiti non viene indicata la Licenza Edilizia ma solo che l'alloggio ed il fabbricato sono di remota costruzione, mentre per la stanza realizzata abusivamente vi è Concessione Edilizia in Sanatoria n° 1042 della legge 724/1994.

Va evidenziato che durante il reperimento dei documenti relativi alla domanda di condono e alla concessione in sanatoria, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caivano ritirava la documentazione acquisita dal sottoscritto in quanto nel visionare tali documenti insieme allo scrivente si accorgeva che alcuni di essi erano contraffatti. Pertanto in un secondo momento rilasciava certificato allo scrivente prot. 17354 del 18 luglio 2019.

L'alloggio staggito è pervenuto ai Sig.ri ***** con atto di compravendita del Notaio ***** del 11/10/1992 rep. 60333.



Da quanto verificato dal Certificato di destinazione urbanistica si evince che l'immobile è in zona A2 del P.R.G. “ Zona Edifici e complessi di particolare interesse Tipologico e Ambientale”.

PREZZO BASE euro 94.308

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe “i beni sui quali è stato edificato il fabbricato” senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad



esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *mortis causa*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *mortis causa*** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di *atto inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di diritto di usufrutto sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Il bene staggito è pervenuto agli esecutati dai seguenti atti di compravendita:

Lotto 1



- ✚ Con atto di compravendita del Notaio ***** del 11/10/1982 rep. 60333 dove Sig.ri ***** acquistano l'immobile individuato dai seguenti dati catastali foglio 29 p.lla 130 sub 5 dal Sig. ***** mentre la restante parte dell'immobile oggi staggito è individuato dai seguenti dati catastali foglio 29 p.lla 130 sub 7 dal Sig. *****;
- ✚ Al Sig.r ***** l'immobile individuato con il sub 5 era pervenuto da atto del Notaio ***** di Caivano in data 01/02/1948, per averlo acquistato dai Sig.ri *****;
- ✚ Al Sig.r ***** l'immobile individuato con il sub 7 era pervenuto da atto del Notaio ***** del 22/09/1976 per averlo acquistato dai Sig.ri *****.

Dall'atto del Notaio **** del 1982 si evince che l'immobile oggi pignorato (sub 102) si è costituito dalla fusione del sub 5 e 7.

Va precisato che confrontando la planimetria del sub 7 (storica) non coincide con il bene acquistato dal Sig.ri *****.

Variatione del 07/11/1997 in atti dal 07/11/1997 Ristrutturazione Frazionamento e Fusione (n. 19076.1/1997)

Il fabbricato è stato costruito sulla particella terreni NCT al foglio 29 p.lla 130

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 172 bis (numeri 7, 8 e 9) dis. Att. c.p.c., che di seguito si riportano: *"7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già*



corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato¹."

Indicherà altresì:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di

¹ Numeri aggiunti dall'art. 14 co. 1, lett. e) n. 1 d.l. 83/15.



consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);



- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Da quanto si evince dagli atti di compravendita, il fabbricato dov'è posizionato l'immobile staggito è di remota costruzione.

Da quanto lo scrivente ha appreso durante il sopralluogo effettuato e poi presso gli Uffici del Comune di Caivano, il sub 5 e il sub 7 che hanno generato l'immobile staggito sub 102 sono stati costruiti precedentemente il 1 settembre 1967, infatti il fabbricato è di remota costruzione. Successivamente è stato oggetto di una totale ristrutturazione ai sensi della legge 219/1981 in quanto era fatiscente.

Il Sig. ***** durante la realizzazione del vano abusivo è stato oggetto di un sequestro da parte dei VV UU in data 04/12/1996 e successivamente il cantiere è stato dissequestrato in data 26/02/1997 al n. 996.

Lo scrivente di tali documenti ha fatto richiesta sia all'Ufficio Tecnico che presso il Comando dei VV.UU del Comune di Caivano ma non è emerso nulla.



Sta di fatto che lo scrivente faceva richiesta all'Ufficio Tecnico di acquisire tutti i documenti della domanda di condono edilizio e poi della Concessione Edilizia in Sanatoria n° 1042 del 03/03/2000. Durante la visione dei documenti, uno dei funzionari, si accorgeva che alcuni documenti presenti in detto faldone erano contraffatti e pertanto rilasciava solo i grafici del condono dell'immobile al primo piano a firma del Geom. ***** e il certificato di idoneità statico a firma dell'Ing. *****, mentre in data 18 luglio 2019 lo scrivente ritirava un certificato dall'Ufficio Tecnico prot. 17354 del 18/07/2019 dove si spiega quanto relazionato in precedenza.

Per quanto acquisito dall'Ufficio Tecnico il vano abusivo è stato condonato mentre la Concessione Edilizia in Sanatoria al momento non è disponibile. Lo scrivente intende chiarire che visionando le planimetrie del sub 5 e del sub 102 (in quanto la planimetria del sub 7 non corrisponde ai luoghi) il balcone su Via Mazzara non era presente così esteso ma erano due piccoli balconcini, mentre il balcone presente sul lato interno esisteva ed era il ballatoio poi chiuso su due lati.

Per quanto riguarda i balconi sia su Via Mazzara che quello interno, un probabile acquirente potrà sanare tale illecito mediante accertamento di conformità art. 36-37 del DPR 380/2001 con una spesa massima di circa 5.000 €

Non è possibile sanare tale illecito mediante il combinato disposto degli art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto le ragioni del credito sono successive al 2003.

(cfr. ALLEGATO N.10 tot .pag.varie)



QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

L'accesso all'immobile staggito è stato consentito al sottoscritto dal Sig.r

**** e da sua moglie *****.

L'alloggio oggetto di causa è destinato dagli esecutati come propria abitazione.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).



Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;
- e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
- f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Per l'immobile pignorato non esiste provvedimento giudiziale di



assegnazione al coniuge della casa coniugale.

Sull'immobile non vi è vincolo storico-artistico, così come appare dalla cartografia del Comune di Caivano.

Dalla verifica del certificato di destinazione Urbanistica appare che il territorio del Comune di Caivano è regolato da un PRG e che la zona su cui sorge il fabbricato è la A2 “Zona Edifici e complessi di particolare interesse Tipologico e Ambientale”, oltre che dalla N.T.A. di cui all'art. 34 .

Per il bene staggito non vi sono oneri condominiali in quanto non vi è condominio.

Non esistono usi civici per la zona.

(cfr. ALLEGATO N.11 tot .pag.varie)

Non esistono atti di sequestro penale per il bene staggito.

Non esistono domande giudiziali;

Non esistono atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;

Al momento non esistono convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;

Non esistono oneri di natura condominiale;

Non esistono provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

Le formalità esistenti per l'alloggio riportato al NCEU al foglio 29

p.lla 130 sub 102

- 1.)Trascrizione ai nn. 38506/30021 del 31/08/2017, verbale di pignoramento immobiliare;



2.)Iscrizione ipotecaria volontaria ai nn. 18732/1799 del 04/05/2012 a garanzia di mutuo fondiario;

Le spese relative all'APE sono pari a € 500 mentre quelle per l'adeguamento dell'impianto elettrico ammontano a € 1.000 e saranno detratte entrambi dal valore finale dell'immobile.

Difformità catastali

Lotto 1

Confrontando la planimetria catastale originaria del sub 102 con lo stato dei luoghi si evince quanto segue: nel salone vi era un muretto che divideva la zona ingresso dalla restante area destinata a salone, la cucina era simile ad oggi, la balconata esterna su Via Mazzara non era come adesso, vi erano due balconcini, mentre per la balconata interna al cortile (ballatoio), era di dimensioni più grandi. Oggi parte di tale ballatoio è stato demolito al fine di creare la nuova scala che collega vari piani del fabbricato. Poi la restante parte del ballatoio oggi balcone è stato diviso tramite una cancellata.

E' stato anche chiusa una apertura verso la camera realizzata abusivamente. Pertanto la planimetria del sub 102 non corrisponde con lo stato dei luoghi.

Mentre confrontando la planimetria del sub 13 con lo stato dei luoghi appare conforme.

In risposta a detto quesito il sottoscritto ha eseguito un'attenta ricerca per nominativo al Registro Immobiliare di Napoli II a nome del Sig.*****



ed una ricerca per dati catastali per l'immobile staggito sub 102 e per il nuovo sub 13. (cfr. ALLEGATO N.2, tot. Pag varie)

A nome a nome del Sig. ***** sono presenti le seguenti formalità:
(cfr. ALLEGATO N.2, tot. Pag varie)

Trascrizione a favore e contro

- Trascrizione del 22/10/1982 ai nn. 27417/23402 compravendita;
- Trascrizione del 24/01/1990 ai nn. 3849/3193;
- Trascrizione del 22/03/1991 ai nn. 11848/9560 certificato di denuncia di successione;
- Trascrizione del 29/07/1993 ai nn. 25922/20295 divisione a stralcio;
- Trascrizione del 30/03/2009 ai nn. 16022/10266 compravendita;
- Trascrizione del 31/08/2017 ai nn. 38506/30021 verbale di pignoramento;

Iscrizioni a favore e contro

- Iscrizione del 26/07/2005 ai nn. 42712/13794 concessione a garanzia mutuo
- Comunicazione n. 2360 del 25/06/2012 di estinzione totale dell'obbligazione – Cancellazione totale avvenuta in data 03/07/2012 (art. 13 comma 8 decies DL 7/2007 art. 40 bis D.lgs 385/1993);



- Iscrizione del 04/05/2012 ai nn. 18732/1799 concessione a garanzia mutuo fondiario.

A nome della Sig.ra ***** sono presenti le seguenti formalità:

(cfr. ALLEGATO N.2, tot. Pag varie)

Trascrizione a favore e contro

- Trascrizione del 22/10/1982 ai nn. 27417/23402 compravendita;
- Trascrizione del 31/08/2017 ai nn. 38506/30021 verbale di pignoramento;

Iscrizioni a favore e contro

- Iscrizione del 26/07/2005 ai nn. 42712/13794 concessione a garanzia mutuo
- Comunicazione n. 2360 del 25/06/2012 di estinzione totale dell'obbligazione – Cancellazione totale avvenuta in data 03/07/2012 (art. 13 comma 8 decies DL 7/2007 art. 40 bis D.lgs 385/1993);
- Iscrizione del 04/05/2012 ai nn. 18732/1799 concessione a garanzia mutuo fondiario.

Le formalità esistenti per l'alloggio riportato al NCEU al foglio 29 p.lla 130 sub 102:

Trascrizione a favore e contro

- Trascrizione del 31/08/2017 ai nn. 38506/30021 verbale di pignoramento;



Iscrizioni a favore e contro

- Iscrizione del 26/07/2005 ai nn. 42712/13794 concessione a garanzia mutuo
- Comunicazione n. 2360 del 25/06/2012 di estinzione totale dell'obbligazione – Cancellazione totale avvenuta in data 03/07/2012 (art. 13 comma 8 decies DL 7/2007 art. 40 bis D.lgs 385/1993);
- Iscrizione del 04/05/2012 ai nn. 18732/1799 concessione a garanzia mutuo fondiario.

Per il sub 13 non è emerso nulla.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Il bene derivante dal pignoramento è sito nel Comune di Caivano e su detta area non vi sono vincoli Demaniali.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).



Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione. Per il bene staggito non vi sono vincoli gravati da censo, livello o uso civico e non vi è affrancazione da tali pesi.

Il diritto sul bene pignorato è del 50% come quota di proprietà per la Sig.ra ***** e del 50% come quota di proprietà per il Sig. *****.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Per il bene staggito non esiste condominio e pertanto non vi sono quote per spese condominiali in evase.

Da quanto verificato sulle ispezioni ipotecarie non vi sono procedimenti giudiziari in corso, relativi ai Sig.ri ***** e sul cespite pignorato.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto dei criteri previsti dall'**art. 568 c.p.c.**, come modificato per effetto del **DL 83/2015** convertito nella legge 132/2015, il cui testo novellato qui si riporta: (Determinazione del valore dell'immobile). *“Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici”*



A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando **in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati** (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà ex art. 173 bis disp. att. c.p.c. e come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle **differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile**, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (**misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato**) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;



- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Per la determinazione del prezzo base di vendita degli immobili in questione l'esperto ha ritenuto individuare per prima cosa la Superficie Commerciale

Calcolo delle consistenze

Per l'applicazione dei criteri di stima così come viene riportato nel mandato affidatogli, lo scrivente ha proceduto alla determinazione della **Superficie Lorda Vendibile** ovvero della **Superficie Commerciale (Sc)**, ai sensi della norma UNI, sulla base delle configurazioni e delle misure rilevate in sede d'accesso.

Al fine di ragguagliare la superficie misurata, con i relativi coefficienti di adeguamento, si sono scelti:

La superficie commerciale utile dell'intero alloggio applicando i seguenti coefficienti:

Lotto 1

Alloggio riportato al NCEU Comune di Caivano al foglio 29 p.lla 130 sub 102 oggi sub 13

Coefficiente di Destinazione (Coef Dest):

- Murature esclusive al 100%;
- Murature di confine al 50%;
- Balconi, terrazzi, cantine, ecct. al 25%.

Coefficiente di stato manutentivo (C cons):



- Stato di conservazione buono 1,00;
- Stato di conservazione discreto 0,90;
- Stato di conservazione mediocre 0,80;
- Si riportano, pertanto, di seguito le superfici utili dei vari vani costituenti l'immobile oggetto di perizia. Lotto 1 = Alloggio

N.	Descrizione	Superficie utile netta [mq.]
1	Salone	19,76
2	Cucina	6,04
3	Corridoio	4,26
4	Bagno	8,30
5	Stanza	25,04
6	Stanza da letto	16,48
7	Tramezzi	1,00
8	Muratura al 100%	48,00
Totale superficie utile in cifra tonda		129,00

- Per quanto attiene la superficie delle pertinenze dei balconi, terrazzi e lastrico solare viene considerata quelle dei balconi.
- Lotto 1= Balconi

N.	Descrizione	Superficie utile netta [mq.]
1	Balcone interno	4,53
2	Balcone su Via Mazzara	12,43
Totale superficie utile in cifra tonda		17,00

- (cfr. ALLEGATO N.6, tot. Pag varie



ELENCO IMMOBILI	SUPERFICIE COMMERCIALE	SC.mq	Coef. Dest.	Coef. Cons.	SR. mq
Alloggio	Lorda Copertura mq. 82,23	129	1	0,80	103,20
Balconi	Lorda Copertura mq.17	17	0.25	0,80	3,40
Superficie Raggiagliata SR mq.					106,60

(cfr. ALLEGATO N.6, tot. Pag varie)

Per la determinazione del prezzo base di vendita degli immobili in questione, l'esperto ha ritenuto opportuno optare per il valore medio desunto dai seguenti due diversi criteri di stima:

1. Stima sintetico comparativa;
 2. Stima in base alla capitalizzazione del canone di locazione desunto
- valori adeguati alle reali condizioni in cui l'unità immobiliare si trova al momento della stima.

Stima sintetico comparativa

La "stima sintetico comparativa" consiste nella determinazione del valore di un immobile sulla base dei prezzi riscontrabili in transazioni di beni aventi le stesse caratteristiche intrinseche ed estrinseche, ubicati nella medesima zona ovvero zone limitrofe, venduti in condizioni ordinarie di mercato.

Lo scrivente, quindi, si è documentato sui valori a mq. applicati da esperti del settore immobiliare della zona, su quelli riportati nelle pubblicazioni specializzate ed ha tenuto conto del contesto urbanistico - edilizio in cui sono ubicate le unità immobiliari in questione, delle caratteristiche e della presenza di autorimesse ed appartamenti nei dintorni, nonché delle particolari caratteristiche della zona, delle attività commerciali e di servizio.



L'esperto, inoltre, ha tenuto conto anche del grado di ricettività del mercato immobiliare offerto dal Comune di Caivano in cui sono ubicati i beni di cui trattasi. (cfr. ALLEGATO N.13, tot. Pag varie)

Da tale indagine è emerso quanto segue:

Alloggio

il prezzo a mq. in tale zona oscilla tra il valore minimo e massimo così individuato:

Valori di mercato all'attualità—Tipologia residenziale					
Alloggio Caivano					
Indagini	Zona	Valori di Vendita in €		Valori di fitto in €	
		min	max	min	max
O.M.I. II sem 2018	Caivano D5	800	1.200	2,3	3,5
Indagini mercato Immobiliare .it	Caivano	553	2.174	4,65	6,00
Media Aritmetica tra i 4 valori		-----		----	
Quotazioni Parametriche di riferimento		1.181 €/mq		4,11 €/mq	

Al fine di avere una maggior completezza lo scrivente riporta nella seguente scheda, le quotazioni di mercato dei vari immobili presi in considerazione e le relative fonti. (cfr. ALLEGATO N.13 tot. Pag varie)

INDAGINI DI MERCATO PER ALLOGGI COMPARABLES APPARTAMENTI					
Febbraio 2019					
Agenzie immobiliari	Ubicazione	Prezzo di vendita richiesto	Prezzo di fitto	Superficie mq	Prezzo a mq



Unicredit casa	Via Morandi Afragola	180.000		116	1.552
TecnoImm	Via Mazzini Frattamaggiore	200.000		100	2.000
ItalCase	Via F Giordano Frattamaggiore	250.000		115	2.174
Tecnocasa	Via Pergolesi Caivano	135.000		126	1.071
Tecnocasa	Via De Gasperi Caivano	159.000		95	1.674
Remax	Via Pascoli Caivano	110.000		115	956
Remax	Via Rosano Caivano	72.000		130	553
AFFITTO					
Ambrosino Imm.	Via Pascoli Cardito		550	94	5,85
Tecnocasa	Via Risorgimento Caivano		470	85	5,52
Tecnocasa	Via San Paolo Caivano		400	80	5,00
Tecnocasa	Via San Paolo Caivano		400	86	4,65
Tecnocasa	Via Buofiglio Caivano		600	100	6,00

Alloggio

VALORE IMMOBILE (LOTTO UNICO)

Sulla base di quanto sopra riportato l'esperto, considerati complessivamente i coefficienti di differenziazione connessi alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari oggetto di stima e tenuto conto dello



stato in cui esse si trovano e della sua situazione urbanistico - edilizia, ha determinato:

Lotto 1 = Alloggio riportato al NCEU Comune di Caivano al foglio 23 p.lla 1057 sub 2, valore medio di mercato euro 1189 €/mq.

di superficie lorda vendibile ovvero di superficie commerciale per cui si ha:

Superficie Commerciale	Valore unitario medio stimato	Valore Immobile (in cifra tonda)
mq. 106,60	euro. 1181 €/mq	Euro 125.895,00

Il valore di mercato dell'immobile elaborato secondo la stima sintetica comparativa è dunque pari a:

Lotto 1: Alloggio € 125.895.

(Euro Centoventicinquemilaottocentonovantacinque c.t.)

Stima in base alla capitalizzazione del canone di locazione desunto

Questo metodo estimativo si basa sul presupposto che un immobile vale tanto più quanto maggiore è il reddito che produce e, quindi, consente di risalire al valore del lotto applicando la formula:

$$V = R/i \quad (1)$$

dove **V** = Valore dell' immobile

R = Reddito annuo (netto)

i = tasso di capitalizzazione variabile tra il 2% e il 6%

- Calcolo del valore locativo dell'immobile Lotto 1

Superficie Commerciale Totale Alloggio = 106,60 mq.



Oltre alle fonti sopra citate consultate dallo scrivente, il valore attribuito per il canone di locazione mensile è stato ricavato tenendo conto anche della Banca Dati fornita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, le cui fonti di rilevazione sono degne di attendibilità in quanto derivanti da ampie e capillari indagini territoriali presso agenti immobiliari, stime effettuate in ambito della stessa Agenzia, offerte pubblicate, etc. e dalle quotazioni immobiliari prese nelle varie Agenzie presenti sul territorio, che ha determinato come canone locativo il **valore medio di mercato** in **4,11 €/mq.**

Per quanto sopra premesso, è stato ipotizzato verosimilmente un **canone di locazione mensile per l'immobile** pari a:

Superficie Convenzionale x Canone di locazione a mq

Euro 106,60 x 4,11 = Euro 438,12

e quindi il seguente **canone di locazione annuo lordo:**

Euro 438,12 x 12 = Euro 5.257

- Calcolo del valore dell'immobile

Il tasso di capitalizzazione assunto per la ricerca del prezzo base di vendita degli immobili è quello corrispondente al saggio medio di fruttuosità fornito da altri investimenti fondiari in luogo e relativo ad unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di stima.

Tale saggio, derivato dal rapporto tra i redditi annui netti, ritenuti continuativi, per immobili analoghi di riferimento e i relativi prezzi di mercato realizzati in data recente, può essere stimato pari al 3,3%. Tenendo presente che dai canoni di locazione annui sopra calcolati deve essere sottratta una percentuale del 20% quale incidenza delle spese di varia natura



gravanti sulla proprietà, si può finalmente determinare il valore di V (Valore dell'immobile) nella formula (1) sopra riportata.

Si ha dunque:

$$S = \text{Spese percentuali gravanti sulla proprietà} = \\ = \text{Euro } 5.257 \times 20\% = \text{Euro } 1.051$$

per cui sarà

$$R = \text{Euro } (5.257 - 1.051) = \text{Euro } 4.026$$

$i = 0,033$ e quindi sostituendo tali valori nella formula (1) si ottiene in definitiva

$$V = \text{Euro } 4.026/0,033 = \text{Euro } 127.454$$

Il valore di mercato dell'alloggio, elaborato secondo la stima in base alla capitalizzazione del canone di locazione desunto è dunque pari a:

€ 127.454

(Euro Centoventisettemilaquattrocentocinquantaquattroc.t.)

Media tra i valori ottenuti nelle differenti stime

I valori ottenuti per la stima dell'immobile con i due metodi sono risultati differenti. È opinione dell'esperto, tuttavia, che per un risultato che possa ulteriormente approssimarsi al più probabile valore di mercato, si possa procedere alla media aritmetica tra i valori ottenuti.

Si ha, pertanto:

Lotto 1= Alloggio

(Valore stima sintetico comparativa + Valore stima capitalizzazione del canone di locazione desunto) : 2 = **(125.895+ 127.454) : 2**

Valore medio = Euro 253.349 : 2 = Euro 126.674

(Euro centoventiseimilasiecentosettantaquattro)



Elenco oneri da decurtare al valore dell'alloggio	
Descrizione	Costi in €
Adeguamento impianto Elettrico	1000
Attestazione energetica	400
Costi per Condono balcone	5000
Aggiornamento Catastale DOCFA	-----
Totale Oneri da Decurtare	6.400

A tale valore bisognerà effettuare una serie di adeguamenti che sono dati da:

Coefficienti di adeguamento:

N.	Descrizione	Percentuale %
1	Assenza garanzia di vizi	18,00
2	Oneri di regolarizzazione urbanistica	5,05
3	Stato d'uso e di manutenzione	2,50
4	Stato di possesso	0,00
5	Vincoli e oneri giuridici non eliminabili	0,00
6	Oneri Condominiali	0,00
Totale superficie utile in cifra tonda		25,55

Pertanto il valore dell'alloggio dopo gli opportuni adeguamenti calcolati con una percentuale complessiva di circa 25,55 % è pari a

Valore dell'Immobile	Percentuale d'adeguamento	Valore Finale dell'immobile
Euro 126.674	25,72 %	Euro 94.308

Il valore di mercato dell'alloggio elaborato secondo la stima sintetica comparativa è dunque pari a:

€ 94.308 (Euro Novantaquattromilatrecentotto in c.t.)



QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

L'immobile staggito è stato pignorato per intero in quanto entrambi gli esecutati Sig.ri ***** hanno una quota di proprietà ciascuno del 50%.

L'intero lotto non è comodamente divisibile per creare altre unità immobiliari più piccole, in quanto le caratteristiche intrinseche ed estrinseche non consentono tale frazionamento.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

Lo scrivente chiedeva al Comune di Caivano un certificato di matrimonio con annotazioni per i Sig.ri ***** oltre a quello di residenza e famiglia.

(cfr. ALLEGATO N.12 tot. Pag varie)



CONCLUSIONI

Il sottoscritto Esperto Stimatore, certo di aver operato con coscienza e scrupolosità, ritiene opportuno sottolineare che la stima è fissata alla data di presentazione della consulenza tecnica e da tale data dovranno essere considerate eventuali rivalutazioni dovute alle variazioni del potere di acquisto della moneta.

Rassegna pertanto la presente consulenza, ringraziando la S.V. per la fiducia accordatagli, restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Napoli, 08/09/2019

L'Esperto Stimatore
(arch. Pietro Cobio)

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 : Certificato notarile;

ALLEGATO N. 2 : Trascrizioni ed Iscrizioni a nome dei Sig.ri.

***** e con

i dati catastali del bene staggito;

ALLEGATO N. 3: Atti di compravendita;

ALLEGATO N. 4: Verbale d'accesso;

ALLEGATO N. 5: Rilievo fotografico;

ALLEGATO N. 6: Rilievo Planimetrico dell'alloggio;

ALLEGATO N. 7: Visure Catastali, Vax e planimetrie;

ALLEGATO N. 8: Sovrapposizione aerofotogrammetria /VAX;

ALLEGATO N.9: Sovrapposizione tra lo stato attuale e la planimetria Catastale;

ALLEGATO N. 10 : Copia domanda di condono, Risposta Comune;

ALLEGATO N. 11: Certificato Urbanistico e Certificato Usi Civici



ALLEGATO N.12: Certificati anagrafici

ALLEGATO N. 13 : Quotazioni O.M.I. e quotazioni agenzie
Immobiliari;

Napoli, 08/09/2019

L'Esperto Stimatore
(arch. Pietro Cobio)

